



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 87 Registro Delibere

copia per uso amministrativo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 61 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "L'ALTRA VOCE PER VALGUARNERA" CON PEC DEL 23.11.2018 – RINVIO IN 1^A COMMISSIONE – RINVIO CONSIGLIO A DATA DA DESTINARSI.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di DICEMBRE, alle ore 18,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 BENTIVEGNA STEFANO	SI		
2 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
3 DRAIA' ROBERTO	SI		
4 RUTA DEBORA	SI		
5 D'ANGELO FILIPPA	SI		
6 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI		
7 ARENA FABIO		SI	
8 AUZZINO CARMELO		SI	
9 PECORA SARA	SI		
10 ALESSI ANTONIO	SI		
11 PROFETA GIUSEPPE	SI		
12 ARCURIA GIUSEPPE	SI		
13 DRAGA' CONCETTA	SI		
14 SPERANZA GIUSEPPE	SI		
15 CAVALLARO MARIA GRAZIA	SI		
	PRESENTI N° 13	ASSENTI N° 2	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Comunale supplente Dott.ssa Silvana Arena.-			
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le gli Ass.ri Riccobene, Indovino e Platania -			
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è legale, dichiara che i lavori possono proseguire.			

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 61 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "L'ALTRA VOCE PER VALGUARNERA" CON PEC DEL 23.11.2018 – RINVIO IN I^ COMMISSIONE – RINVIO CONSIGLIO A DATA DA DESTINARSI.-

Il Consigliere Speranza, illustra la proposta di modifica e integrazione dell'art. 61 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, presentata dal Gruppo Consiliare "L'Altra Voce per Valguarnera" con PEC del 23.11.2018, che viene allegata **sub "A"** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Roccazzella chiesta e ottenuta la parola, dà lettura di un parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 26.06.2018, che viene allegato al presente verbale **sub "B"** a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Scozzarella dà lettura del parere reso dal Responsabile del Settore AA.GG. in data 3.12.20.18 in ordine alla proposta in argomento, che viene allegato al presente verbale **sub "C"**.

Il Consigliere Alessi, d'accordo con la proposta in discussione, ribadisce che il vigente Regolamento è del tutto obsoleto risalendo al 1995, per cui presenta diversi vuoti, tra i quali la previsione della revoca di Presidenti e Vice Presidenti delle Commissioni; se si può, infatti, sfiduciare il Presidente del Consiglio a maggior ragione il medesimo istituto deve essere previsto per quelli Organi.

Entra il Sindaco Francesca Draia

Il Consigliere Speranza, condividendo l'asserzione del Consigliere Alessi circa l'inadeguatezza del vigente Regolamento per il funzionamento del CC rispetto alla copiosa normativa sopravvenuta, concorda nel ritenere che i vuoti più rilevanti vadano comunque colmati, come nel caso della previsione di revoca di Presidente e Vice Presidente di Commissione: è d'accordo con quanto sostenuto dalla Dott.ssa Arena nel suo parere, circa la motivazione da porre a base della mozione di revoca. A tal proposito cita un pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. V del 26.11.2013 del quale legge le parti salienti.

Propone, quindi, una breve sospensione della seduta per un confronto tecnico con il Vice Segretario Dott.ssa Arena per una eventuale riformulazione dell'articolato da porre in votazione.

Escono Roccazzella e Dragà per cui risultano in aula n. 11 Conseglieri Consiglieri Comunali.

La Consigliera Dragà si associa alla proposta del Consigliere Speranza.

Stante che nessun altro Consigliere chiede di parlare il **Presidente pone ai voti peralzata e seduta la proposta del Consigliere Speranza di rinvio della seduta a data da destinarsi per la trattazione dei rimanenti affari iscritti all'o.d.g. n° 15040 del 4.12.2018.**

La proposta **risulta approvata** con voti favorevoli 7 – contrari 6 (Bentivegna, Scozzarella, Draia, D'Angelo, Roccazzella, Pecora) Consiglieri presenti e votanti 13 – esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Stante la superiore votazione **Il Presidente** scioglie la seduta quando sono le ore 20.45.

ALL. "A"



Oggetto: Richiesta di Modifica e integrazione dell'Art. 61 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Art. 117, comma 6 della Costituzione Italiana, il quale riconosce ai Comuni, alle Province, ed alle Città Metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Considerato che nel quadro istituzionale della disciplina dell'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono demandati al relativo Regolamento, nel rispetto dei principi dello Statuto, in applicazione del principio di autonomia funzionale ed organizzativa che la stessa legge assegna al Consiglio (art.38, commi 2,3).

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/09/1995;

Visto in proposito gli articoli 56,57,58,59,60,61 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti;

Ritenuto che la modifica richiesta non pregiudica i principi di democrazia che garantiscono la partecipazione alle decisioni amministrative da parte dei componenti del Consiglio Comunale;

Il Gruppo Consiliare L'Altra Voce per Valguarnera ritiene, pertanto, di proporre la seguente modifica del Regolamento, come di seguito riportato:

Modifica dell'attuale Art.61 con l'inserimento del comma 5 contenente la seguente dicitura:

Il Presidente e il Vicepresidente di una Commissione Consiliare Permanente possono essere revocati dalla Commissione, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta da un numero di Consiglieri membri della Commissione che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i quindici giorni successivi, la Commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione che è votata palesemente ed approvata se ottiene il voto favorevole dei Consiglieri che rappresentano la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati alla Commissione.

La mozione al Vice Presidente è presentata al Presidente della Commissione che procede come sopra.

La mozione non può essere presentata prima di dodici mesi dall'insediamento della Commissione.

Nel caso in cui la mozione venga respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi nove mesi.

DELIBERA

DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DI DISPORRE, la relativa pubblicazione del regolamento medesimo, così come modificato, all'Albo Pretorio del Comune secondo i termini previsti dalla vigente normativa.

Valguarnera Caropepe il 23 Novembre 2018

In nome e per conto del Gruppo Consiliare L'Altra Voce per Valguarnera
Consigliere Comunale Giuseppe Speranza



3/12/2018

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20181130_1345&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3749&bod...

Da "giuseppesperanza@arubapec.it" <giuseppesperanza@arubapec.it>

A "presidenteconsiglio.vg@comune.pec.it" <presidenteconsiglio.vg@comune.pec.it>

Data venerdì 23 novembre 2018 - 18:38

Richiesta Modifica Regolamento CC

Alla Cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale

Il Gruppo L'altra Voce per Valguarnera richiede alla SV di voler inserire la seguente proposta di modifica al prossimo Consiglio Comunale utile, secondo i termini concordati nella I Commissione di giorno 19.11.2018.

Valguarnera Caropepe li 23 Novembre 2018

Giuseppe Speranza

Consigliere Comunale Gruppo L'Altra Voce

Allegato(i)

modifica Regolamento CC.pdf (328 Kb)

COMUNE DI VALGURNERA CAROPEPE
PROV. DI ENNA
Prot. n. 0014894 Arrivo
del 03-12-2018

Commissioni consiliari permanenti. – Quesito.

Territorio e autonomie locali

📅 26 Giugno 2013

Categoria

05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari.

Letto dal Ceur.
Roccapelle nelle sedute
Ceur libere dal 6.12.2013

Sintesi/Massima

Le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.

Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che sostiene il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non esprimono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione. La collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni.

Testo

Il comune di .. ha posto un quesito sulla composizione delle commissioni consiliari ed, in particolare, è stato chiesto se, a fronte dei molteplici mutamenti politici intervenuti nel tempo nella compagine dei consiglieri, e quindi nella composizione dei gruppi, sia necessario provvedere ad un riequilibrio generale delle commissioni consiliari permanenti originariamente costituite.

Al riguardo, si fa presente, in via preliminare, che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con

l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.

Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.

Il caso prospettato si inquadra nell'ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.

Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr. Tar, Trentino Alto Adige, Trento n. 75/2009)

Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, e ciò non può non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.

L'ipotesi prospettata va pertanto inquadrata nell'ambito di un riequilibrio generale degli assetti presenti nelle commissioni.

Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto.

E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

L'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere – presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567).

Il T.A.R. Lombardia, con la citata sentenza n. 567/1996, ha specificato, comunque, che il criterio proporzionale è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo risultato concorrono, come esperienza e prassi dimostrano, non soltanto la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche – quando la varietà di

consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l'obiettivo con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta.

Nel caso di specie, lo statuto del comune di ., all'articolo 32 ha previsto che le commissioni consiliari vengono costituite con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza, e di norma, nel rispetto delle pari opportunità, mentre il vigente regolamento consiliare all'articolo 16 dispone che ogni commissione permanente è composta di un numero di consiglieri nominati dal consiglio in base alle designazioni dei gruppi stabilito ogni quadriennio (quinquennio) con propria deliberazione.

I gruppi, pertanto, designano i propri rappresentanti nell'ambito delle singole commissioni, fermo restando, comunque che il criterio per la loro composizione rimane quello della suddivisione tra maggioranza e minoranza.

La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che sostiene il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non esprimono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione. Il decreto lgs. n. 267/2000, all'articolo 6, parla di 'forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze', all'art. 27 prevede 'forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze' presso le comunità montane, all'art. 32 disciplina la rappresentanza delle minoranze presso le unioni di comuni, e all'art. 44 rinvia allo statuto le 'forme di garanzia delle minoranze e controllo consiliare' attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Questi elementi, che nell'evoluzione del mandato dei consiglieri comunali, in virtù proprio del mancato vincolo relativo al mandato imperativo, consentono il passaggio dai gruppi che sostengono il sindaco ai gruppi di opposizione e viceversa, costituiscono il parametro per la corretta collocazione dell'uno o dell'altro consigliere nei raggruppamenti di maggioranza o di minoranza.

Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, la collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni.

Tuttavia, non essendo garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari nelle varie commissioni, essendo prevalente, come detto il criterio della maggioranza e minoranza politica, sono da escludere, ovviamente artificiose creazioni di gruppi minoritari che impediscano la piena partecipazione a tutte le commissioni da parte dell'autentica minoranza.

Nel caso di specie, comunque, al fine di adeguare la composizione delle commissioni al criterio proporzionale previsto dal citato art. 38 del dlgs 267/2000 e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, si potrebbe provvedere ad una revisione

complessiva delle stesse con una deliberazione del consiglio comunale che prenda atto della designazione dei consiglieri in rappresentanza dei gruppi neo costituiti chi si collocano nella maggioranza o nella minoranza, e della sostituzione dei consiglieri.

Tanto si rappresenta con preghiera di voler partecipare il contenuto della presente all'ente interessato.



risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui designati e votati dal Consiglio, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta, autorizza le trasferte dei Consiglieri, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Il Presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

Articolo 17

Revoca su mozione di sfiducia

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia proposta da almeno sei Consiglieri e votata per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere motivata ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla nuova elezione del Presidente o Vice Presidente con precedenza su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

La mozione non può essere presentata prima di dodici mesi dall'insediamento.

Nel caso in cui la mozione venga respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata prima che siano trascorsi nove mesi.

Articolo 18

Il Consigliere anziano

E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.

Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Articolo 19

I gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto.

Si precisa che in caso di appartenenti a partiti politici riconosciuti a livello nazionale il gruppo politico può essere rappresentato anche da un solo consigliere.

Ogni gruppo nomina un capogruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Articolo 20

La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio.

Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.

Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il Consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente all'ARS, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri Consiglieri costituito il gruppo misto.

Per il funzionamento della conferenza dei capigruppo è destinata in bilancio una dotazione finanziaria fino al 5% dello stanziamento iscritto per la corresponsione dell'indennità di funzione degli Amministratori.

Articolo 21

Le commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio Comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del Consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.

Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del Consiglio Comunale.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

Ai componenti delle Commissioni permanenti sarà corrisposto un gettone di presenza nella stessa misura di quello fissato per il Consiglio Comunale, per ciascuna seduta formalmente convocata.



ALL. 'C'

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL' ART. 61 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Con riferimento alla richiesta inoltrata dal Presidente del Consiglio con PEC del 3.12.2018 relativamente alla proposta del Gruppo "L'Altra Voce" di modifica e integrazione dell'art. 61 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera consiliare n. 60 del 27.09.1995, si esprime il seguente motivato parere tecnico:

In ordine alla revoca del Presidente o Vice Presidente di una Commissione Consiliare, in assenza di specifica normativa sull'argomento e sulla base del principio di delegificazione che vige in materia di funzionamento del Consiglio Comunale, non può che procedersi per analogia, sulla base di quanto previsto dall'art. 58 del vigente Regolamento per il funzionamento del CC, che disciplina la elezione di questi due Organi: a parere della scrivente, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e democratici sanciti dall'ordinamento, pur ammettendosi, in linea di principio, l'introduzione dello strumento della revoca per le figure di Presidente e Vicepresidente di commissione consiliare, devono preliminarmente stabilirsi tassativamente le motivazioni che giustificano la revoca e successivamente prevedere delle modalità di presentazione di una mozione e della conseguente votazione che non siano in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e dei precetti costituzionali che garantiscono l'andamento democratico della Pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, si fa osservare che, in presenza delle condizioni sopra indicate, sia la presentazione della mozione di revoca, che la votazione della mozione stessa, possano e debbano avvenire esclusivamente da parte dei componenti la medesima Commissione, essendo essi stessi già rappresentanti ed esponenti di un gruppo politico all'interno del Consiglio Comunale.

Relativamente alle modalità di presentazione della mozione, tenuto conto dei precetti della vigente normativa nazionale e regionale, nonché dello Statuto e del Regolamento dei quali è possibile attingere per analogia, si ritiene che la mozione debba essere sottoscritta da almeno due componenti della medesima commissione, e successivamente l'approvazione dovrebbe poter avere luogo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della medesima commissione.

Alla luce della vigente normativa sopra citata e della norme statutarie in vigore, non è possibile riscontrare alcuna formulazione di *quorum* che possa avvicinarsi a quella suggerita nella formulazione proposta dal Gruppo Consiliare "L'Altra Voce" (sottoscrizione e/o espressione di voto da parte di Componenti che rappresentano un terzo o la maggioranza assoluta dei Consiglieri) perché questo rappresenterebbe una grave distorsione dei principi di adeguatezza e parità di trattamento delle forze politiche, in quanto si creerebbe un impari rapporto di forza maggioranza/minoranza o, come nel caso di specie, attuale maggioranza/precedente maggioranza, tale da essere antidemocratica e non consentire l'attività istituzionale della Commissioni consiliari in prima battuta e successivamente dell'intero Consiglio Comunale, il quale non avendo il filtro e l'impulso delle Commissioni avrebbe una battuta di arresto della propria attività di indirizzo che

immobilizzerebbe l'intera attività amministrativa del Comune, così relegato alla mera attività ordinaria a danno degli investimenti e dei servizi essenziali.


Pertanto, la proposta formulata dal Gruppo Consiliare "L'Altra Voce", in questi termini, non risulta conforme, ed anzi si scontra, con le norme statutarie del Comune nonché con la vigente normativa nazionale e regionale, oltre ad apparire in aperta violazione con i precetti costituzionali posti a garanzia del nostro ordinamento.

Di quanto precede consta il parere della scrivente.

Valguarnera 3 dicembre 2018



**Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena**



IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bentivegna Stefano

IL PRESIDENTE
F.to Enrico Scozzarella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Silvana Arena

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 14-12-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE